

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**POLIZZA  
RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI  
E  
PRESTATORI DI LAVORO**

## SEZIONE N° 1

### R.C. verso Terzi e Prestatori d'opera

### Condizioni di garanzia

#### ATTIVITA' DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

**ETRA s.p.a.** esercente la captazione, l'adduzione, il trattamento, la distribuzione, la depurazione e ogni altra funzione necessaria e finalizzata al trattamento del ciclo completo delle acque, nello svolgimento dell'intero plesso delle proprie attività (meglio specificata nell'oggetto dello statuto allegato). L'Ente agisce come proprietario, concessionario, come conducente e come gestore degli impianti ed opere a lui affidate.

Per quanto concerne l'**acquedotto**, la sua responsabilità si estende dalle opere di captazione fino a quelle di distribuzione e utilizzazione dell'acqua, compreso il ricorso o l'impiego di mezzi e procedimenti funzionali dell'intero plesso delle attività istituzionali o legittimamente svolte nessuna esclusa.

Per quanto concerne la **fognatura**, la responsabilità decorre dalle singole utenze fino ai recapiti di conferimento finali compresi gli impianti di depurazione, e comprende l'utilizzo di mezzi e procedure funzionali all'esercizio dell'intero plesso delle attività istituzionali o legittimamente svolte nessuna esclusa. E' compresa l'attività di depurazione dei rifiuti liquidi trasportati tramite autobotti. E' compresa la gestione ordinaria delle reti di fognatura bianca (acque meteoriche).

Per quanto concerne il **compostaggio**, (di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane in miscela con altre sostanze biodegradabili) la responsabilità si deve intendere per il completo ciclo di lavorazione e comprende l'utilizzo di mezzi e procedure funzionali all'esercizio dell'intero plesso delle attività istituzionali o legittimamente svolte nessuna esclusa.

Per quanto concerne l'**ufficio tecnico** della Società, la responsabilità professionale del dirigente tecnico (progettista, direttore dei lavori) ed altri dipendenti con incarichi simili.

Per quanto concerne i **rifiuti**, la responsabilità per le attività di gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento dei rifiuti e spazzamento delle strade, gestione amministrativa della riscossione della tariffa di igiene ambientale, direzione tecnica del servizio di raccolta trasporto, smaltimento, trattamento dei rifiuti e spazzamento delle strade, direzione tecnica e gestione operativa diretta dei servizi di piazzole ecologiche (cd. ecocentri).

Per quanto concerne l'**energia**, la responsabilità riguarda l'attività di gestione delle centrali elettriche di proprietà.

Per quanto concerne i **servizi informatici**, la responsabilità riguarda l'attività di installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e la fornitura occasionale, a favore dei comuni soci, di altri servizi di carattere informatico.

Inoltre svolge quale **committente** l'attività di: raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento di rifiuti urbani e industriali, spazzatura strade, gestione trattamento di verde pubblico e privato, produzione e gestione di sistemi di recupero rifiuti, servizi di espurgo reti fognarie e pozzi neri e pulizie in genere, servizi di gestione delle strutture cimiteriali e dei servizi connessi

**ETRA s.p.a.**, è proprietario e/o conduttore a vario titolo di immobili adibiti ad uffici, laboratori, officine, depositi, torri piezometriche, serbatoi di accumulo, centrali di pompaggio, centrali termiche, cabine elettriche di tutta la attrezzatura e impiantistica atta alla attività svolta.

**ETRA s.p.a.**, con l'approvazione dei competenti Organi, può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge alle aziende consortili direttamente o a mezzo di Enti e/o Consorzi.  
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività suindicate.

#### **Art. 1) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro trentuno giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentunesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 30 giorni.

#### **Art. 2) Regolazione premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio stabilito in polizza.

Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, entro 120 giorni, i dati necessari affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Tali dati si intendono riferiti all'ultimo esercizio finanziario disponibile.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro i 60 giorni successivi dal ricevimento della relativa appendice.

Se la Contraente non effettuerà il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti ed addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 3) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - variazione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni anche parzialmente, come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

#### **Art. 4) Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza nei termini più rapidi possibili e comunque appena l'ufficio deputato alla gestione dei sinistri dell'Assicurato/Contraente sia venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento danni ai sensi del 2952 del C.C.

#### **Art. 5) Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorre - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso di motivata urgenza per i quali l'Assicurato dimostri di aver agito in difesa del comune interesse.

#### **Art. 6) Recesso della Società**

La Società non può recedere dall'assicurazione fino alla scadenza annuale, e dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni data di scadenza .

#### **Art. 7) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 8) Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 9) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10) Clausola Broker**

Il Contraente/Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, che la gestione del presente contratto è stata affidata al Broker Consulenze Assicurative Srl, ai sensi della Legge 28.11.84 n. 792, nei limiti e con le modalità previste dal mandato conferito.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla Spett.le Consulenze Assicurative Srl, che provvederà al versamento alla Compagnia. In caso di polizza in coassicurazione diretta, i versamenti saranno effettuati a ciascuna Compagnia Coassicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art.1901 C.C. del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

#### **Art. 11 Effetto e durata della Polizza**

La presente polizza decorre dalle ore 24 del 30.06.2007 e scadrà alle ore 24 del 30.06.2009.

Il contratto ha durata di DUE anni e cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Si conviene inoltre che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo.

E' facoltà della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere al contraente una proroga temporanea del contratto di assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Compagnia, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, dovrà prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo necessario.

#### **Art. 12) Statistiche sinistri**

La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al consulente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- la controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia,
- lo stato per ciascun sinistro.

con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

#### **Art. 13 Coassicurazione e Delega**

Omissis.

#### **Art. 14) Forma delle comunicazioni**

Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

**Art. 15) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 16) Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**1.00            Oggetto dell'assicurazione – Gruppi di Rischio**

**A            Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato. di quanto questi sia tenuto a

pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

## **B Responsabilità verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) comprese le Tecnopatie**

### **1- R.C. verso prestatori d'opera iscritti all'INAIL.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000;
2. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000, e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste D.Lgs. 276 del 10/09/2003.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

### **2- R.C. verso prestatori d'opera non iscritti all'INAIL**

Sono considerati terzi per le tecnopatie sofferte in occasione di lavoro, anche i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

L'assicurazione è prestata nei loro confronti a tutela delle evenienze sopra indicate e nelle misure pattuite per i dipendenti iscritti all'INAIL.

### **3- Buona fede I.N.A.I.L.**

La garanzia relativa agli infortuni sul lavoro sarà valida anche per i dipendenti che, per errata interpretazione delle Norme di legge, non siano stati assicurati secondo il D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo assicurativo, e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del citato D.P.R.

Resta inteso che nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la R.C.T.

## **1.01**

### **Massimali di garanzia**

La garanzia viene prestata per i seguenti massimali:

Garanzie sub ( A ) – R.C.T.	<b>Euro 5.000.000,00</b> per sinistro	
Garanzie sub ( B ) - R.C.O.	<b>Euro 5.000.000,00</b> per sinistro	<b>Euro 1.500.000,00</b> per persona

## 1.02 Esclusioni

### Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- f) relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.
- g) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM) .

### Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento



dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- j) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

### 1.03 Estensioni e limitazioni della garanzia

#### **1 Clausola non cumulo dei massimali R.C.T. / R.C.O.**

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale catastofale R.C.T. rappresenterà la massima esposizione da parte della Società.

#### **2 Responsabilità civile di personale non dipendente**

La garanzia prestata nella presente sezione vale anche per la responsabilità civile di persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente, nello svolgimento di qualunque attività da quest'ultimo commissionata loro, a condizione che tali attività siano compatibili con i compiti istituzionali o legittimamente svolti dal Contraente stesso.

#### **3 Appalti e subappalti (R.C. incrociata)**

Premesso che il Contraente può appaltare e subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone, lavori e/o prestazioni attinenti o complementari all'attività svolta dal Contraente stesso, si conviene che:

- a) sono compresi in garanzia i danni a terzi causati da dette imprese e/o persone;
- b) il Contraente e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e i collaboratori del Contraente non in rapporto di dipendenza, sono considerati terzi tra loro.

#### **4 Alterazione dell'acqua**

La garanzia è estesa anche per i danni derivanti alla distribuzione ed erogazione di acqua alterata, nei limiti del massimale.

#### **5 Cose in consegna e custodia**

I danni alle cose in consegna e custodia sono operanti solo per beni non inerenti l'attività del Contraente e con le seguenti limitazioni:

- massimo risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro/anno;
- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Con esclusione dei danni alle cose oggetto di lavorazione.

- 6** **Committenza auto**
- La garanzia è estesa alla responsabilità civile, per danno derivante al Contraente, a termini dell'art 2049 del Codice Civile, per danni involontariamente cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e autoveicoli in genere, purché i mezzi non siano di proprietà del Contraente o a lui intestati al Pubblico Registro, ovvero a lui locati o dati in usufrutto.
- La garanzia vale anche per danni fisici cagionati alle persone trasportate ed è limitata ai soli dipendenti del Contraente iscritti nei libri paga.
- 7** **Responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti**
- La garanzia vale, entro i massimali pattuiti R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
- Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.
- Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
- Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.
- 8** **Danni da incendio**
- Si precisa che la tutela della responsabilità civile si estende ai danni cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio delle cose del Contraente o da lui detenute.
- La garanzia viene prestata con un massimale di Euro 150.000,00 per anno assicurativo.
- 9** **Danni ai veicoli in sosta nei parcheggi**
- Per gli automezzi e veicoli in genere, di proprietà di terzi o dei dipendenti, stazionati in aree adibite dal Contraente a parcheggio, l'assicurazione della responsabilità civile prevede l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari a Euro 100,00 per evento.
- Sono esclusi il furto e l'incendio a cose in esse contenute.
- 10** **Responsabilità della sicurezza e dell'igiene legge 626**
- La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante dall'incarico affidato a uno o più dipendenti di "responsabile della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro" ai sensi del D.L. n° 626 del 12/9/1994
- La garanzia opera purché si tratti di sinistri indennizzabili a sensi di polizza, comunque con l'esclusione dell'Assicurato Contraente dal novero di terzi.
- 11** **Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività**
- L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
- L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1 ,50.
- La garanzia non comprende i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
  - da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro.

#### **12** **Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 25,00 per ogni mezzo danneggiato.

#### **13** **Danni a fabbricati ed altre cose, da cedimento o franamento di terreno**

La garanzia comprende i danni a fabbricati e manufatti causati da cedimento o franamento del terreno, esclusivamente per i lavori che non richiedano sotto murazioni nei seguenti limiti:

1. qualora siano conseguenti a lavori edili, il danno viene pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00;
2. qualora sia conseguente ad altre cause vale il massimale per danni a cose senza alcuna franchigia.

#### **14** **Postuma**

A parziale deroga dell'Art. 1.02 lett. h), la garanzia comprende:

- per quanto riguarda i lavori di scavo la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 360 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi entro tale termine gli eventuali danni in superficie, imputabili a cedimento, franamento o assestamento del terreno (franchigia di Euro 100,00 con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per danni a cose e Euro 500.000,00 per danni a persone, per morte e/o lesioni personali).
- La Società risponde dei danni cagionati dalle opere per le quali viene prestata la garanzia dopo la loro ultimazione limitatamente a morte e/o lesioni personali nei limiti delle seguenti condizioni:
  1. garanzia massima per sinistro e per anno Euro 500.000,00;
  2. termine di 360 giorni;
  3. scoperto del 10% con il minimo di Euro 50,00.

La Società non è obbligata per danni causati a seguito di fenomeni naturali e per quelli causati da movimenti tellurici.

#### **15** **Lesioni corporali ai dipendenti delle ditte subappaltate**

Lesioni corporali subite dai dipendenti di Ditte che collaborano al compimento dei lavori: la società riconosce a dette persone la qualifica di terzi nei limiti del massimale R.C.O. sempreché dall'evento derivi al Contraente una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato commesso dal Contraente stesso o da un suo dipendente del cui atto debba rispondere a norma dell'art. 2049 del codice civile.

#### **16** **R.C. personale dei dirigenti.**

Responsabilità civile personale di dirigenti del Contraente e/o preposti dalla direzione e sorveglianza per danni arrecati sia a terzi sia a dipendenti del Contraente stesso, sia dipendenti di ditte appaltatrici: l'assicurazione si intende estesa, nell'ambito delle condizioni di polizza, alla responsabilità civile personale di dette persone per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni:

- a terzi, nei limiti dei massimali R.C.T.;
- ai dipendenti del Contraente limitatamente alle lesioni corporali, nei limiti dei massimali R.C.O.

Il tutto entro i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei dirigenti con il Contraente e fra di loro.

- 17** **Impiego di macchine e impianti vari.**  
La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi e di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e di sollevamento ed è prestata in eccedenza alla assicurazione obbligatoria per la R.C.A. quando fosse prevista dalla legge anche per tali macchine; altrimenti viene prestata in prima linea.  
L'assicurazione è sempre estesa anche all'impiego di argani, verricelli e montacarichi.
- 18** **Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**  
La garanzia comprende i danni agli infissi dei locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che per volume o peso, non possono essere rimossi.  
Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di Euro 25,00 per ogni sinistro fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose con massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 19** **Danni a condutture ed impianti sotterranei**  
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.  
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 50,00 per ogni sinistro e fino ad un massimale di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
- 20** **Danni derivanti dalla proprietà o conduzione**  
L'assicurazione è estesa alla R.C. derivante dalla proprietà o conduzione, uso e/o manutenzione a qualsiasi titolo o destinazione, di terreni, fabbricati, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da terzi per, a solo titolo esemplificativo ma non restrittivo:  
1. attività ricreative, culturali e didattiche;  
2. civili abitazioni, uffici;  
3. attività industriali, commerciali e/o depositi esercitati anche da terzi;  
4. ricetrasmittenti tramite antenne collocate anche su terreni o manufatti di terzi.
- 21** **Danni derivanti dall'organizzazione congressi .....**  
La garanzia è estesa all'organizzazione di congressi, seminari, manifestazioni culturali ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, da visite ad impianti ed installazioni, proprie e di terzi, concorsi ed iniziative promozionali.
- 22** **Danni da furto**  
L'Assicurazione è estesa dalla R.C. derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti dall'Assicurato per proprie necessità operative.  
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 25.000,00.
- 23** **Rinuncia di rivalsa**  
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le spetta ai sensi dell'articolo 1916 del C.C. nei confronti degli Enti consorziati e di altre aziende Municipalizzate e/o Speciali, fermo che la Società in caso di corresponsabilità di detti Enti risponderà nei limiti della quota di responsabilità attribuita all'Assicurato escluso ogni obbligo solidale.
- 24** **Spargimento d'acqua e rigurgiti di fogna**  
L'assicurazione è estesa ai danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne conseguenti ad eventi o rotture accidentali a tubazioni, condutture, od impianti di sollevamento.

**25 Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa al rischio delle malattie professionali (con esclusione delle malattie da amianto) riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

**La garanzia non vale:**

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**26 R.C. Derivante quale Committente di lavori ceduti in appalto e subappalto**

La responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, visitatori, fornitori e consulenti che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente. La responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione anche all'esterno della usuale sede di lavoro.

**27 R.C. Inquinamento accidentale**

Sono compresi in garanzia i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e/o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o di condutture.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di Euro 5.000,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.

**28** **Danni da interruzioni di attività**

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00.

**29** **Proroga termini pagamento premio**

A parziale deroga delle "Norme", il termine per il pagamento del premio è prorogato da 15 a 30 giorni.

## **SEZIONE N° 2**

### **R.C. Ufficio Tecnico e rappresentante legale dello stesso**

**A**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza.

La garanzia è operante per gli addetti dell'Ufficio Tecnico regolarmente assunti, con incarichi di progettazione e direzione lavori, anche se questi non risultano iscritti all'Albo professionale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia viene estesa anche alle attività od incarichi svolti dagli Assicurati in rappresentanza della Contraente, in organi collegiali di altri Enti Pubblici.

La garanzia copre in tal caso la sola responsabilità che possa far carico al medesimo in via di solidarietà.

In presenza di altre coperture a garanzia dell'Ente in cui l'Assicurato espleta l'incarico affidatogli, la presente garanzia varrà per l'eccedenza della copertura in atto, sarà invece a primo rischio per le garanzie eventualmente non previste.

**B**

#### **Responsabilità pregressa**

La garanzia è altresì operante per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione, purché riguardanti prestazioni per opere:

- la cui costruzione abbia avuto inizio dopo la data di effetto della polizza;
- in fase di costruzione alla data di effetto della polizza, con esclusione comunque dei danni subiti o determinati dalla porzione già costruita a quella data.

Per l'individuazione di tale porzione si farà riferimento al "giornale di cantiere" di cui alla legge 5/11/71 n° 1086 o, in mancanza, al primo certificato attestante lo "stato di avanzamento lavori" successivo alla data di effetto della polizza da chiunque rilasciato per conto di terzi.

**C**

#### **Danni da mancato rispetto del D.L. 14/08/96 n° 494**

La garanzia si estende alla R.C. ascrivibile all'Assicurato per danni materiali a persone e/o cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.L. 494 del 14/08/96 ferma l'esclusione dei danni patrimoniali.

Tale estensione di garanzia è limitata esclusivamente alla sola quota di responsabilità diretta e personale ascrivibile all'Assicurato, esclusa quindi quella che gli possa derivare in via di solidarietà.

**D**

#### **Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello stato italiano.

**2.01**

#### **Massimali di garanzia e limiti di indennizzo**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale:

### **Euro2.500.000,00 (per sinistro e anno assicurativo)**

La garanzia viene prestata con una franchigia fissa e assoluta di Euro 500,00.

Ove la garanzia sia estesa al danno delle opere, relativamente ai danni da queste subiti ed alle spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto, si applicherà uno scoperto del 10% ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo a Euro 7.500,00.

Resta inteso che la somma a carico dell'Assicurato (scoperto o franchigia) non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

## **2.02**

### **Danni da interruzione o sospensione di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il limite di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro.

## **2.03**

### **R.C. postuma**

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Ufficio Tecnico ai sensi di legge nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, per i danni cagionati a terzi, anche dopo l'ultimazione dei lavori.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 7.500,00 per danni a cose e con un massimo di risarcimento di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità della stessa e comunque entro 180 giorni dall'intervento, purché denunciati alla società non oltre un anno dalla cessazione del contratto.

## **2.04**

### **Esclusioni**

- a) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- c) per i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori;
- d) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- e) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- h) per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere e simili;
- i) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, qualora esista dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- l) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- m) per i danni all'ambiente conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;



**2.05**

**Ultimazione della o delle opere**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione della o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia ancora in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

**2.06**

**Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

***IL CONTRAENTE***

.....

.....

### **STATISTICA SINISTRI POLIZZA RCT-RCO**

AREA EX-SETA SPA (Utenze servizio idrico 138.406; comuni serviti 52)  
PERIODO 01/01/2003 - 30/07/2006

N. SINISTRI	276
INDENNIZZI PAGATI NEL PERIODO	€ 206.363,00
IMPORTO SINISTRI RISERVATI	€ 440.980,00

**NOTE**

- ❑ La polizza non prevede, salvo casi particolari, l'applicazione di alcuna franchigia;
- ❑ I sinistri in riserva comprendono in buona parte casi di responsabilità diretta di un soggetto terzo appaltatore di lavori, e responsabilità residua di Etra S.p.A. in quanto committente dei lavori stessi;
- ❑ I sinistri in riserva sono quantificati sulla base della pretesa risarcitoria della controparte.

AREA EX-BRENTA SERVIZI SPA (Utenze servizio idrico: 64.035; comuni serviti: 21)  
PERIODO 01/01/2003 – 31/12/2006

N. SINISTRI	67
INDENNIZZI PAGATI NEL PERIODO	€ 13.286,00
IMPORTO SINISTRI RISERVATI	€ 61.404,00

**NOTE:**

- ❑ La polizza prevede l'applicazione di una franchigia generale su tutti i sinistri pari a € 500,00-, più altre franchigie relative a casi particolari: l'importo degli indennizzi pagati e dei sinistri riservati viene indicato al netto di franchigia, mentre nella statistica del numero di sinistri sono compresi anche i sinistri senza seguito in quanto di valore inferiore alla franchigia;
- ❑ I sinistri in riserva sono quantificati sulla base della pretesa risarcitoria della controparte

AREA EX-ALTOPIANO SERVIZI SPA (Utenze servizio idrico: 23.532; comuni serviti 8)  
Dato non pervenuto

## PARAMETRI GENERALI ETRA SPA

NUMERO UTENTI AL 31/12/2006

	area ex SETA	area ex BRENTA	area ex ALTOPIANO	<b>Totale</b>
<b>SERVIZIO IDRICO</b>	138.406	64.036	23.532	225.974
SERVIZIO integrato RIFIUTI (*)	130.818	12.687	7.508	151.013
<b>Totale</b>	269.224	76.723	345.947	376.987

(\*) I dati del servizio rifiuti sono aggiornati al 31/7/2006

### **AREE DI RIFERIMENTO PER I COMUNI**

ex SETA	ex BRENTA SERVIZI	ex ALTOPIANO SERVIZI
BATTAGLIA TERME	BASSANO DEL GRAPPA	ASIAGO
BORGORICCO	CAMPOLONGO SUL BRENTA	CONCO
CADONEGHE	CARTIGLIANO	ENEGO
CAMPO SAN MARTINO	CASSOLA	FOZA
CAMPODARSEGO	CISMON DEL GRAPPA	GALLIO
CAMPODORO	MAROSTICA	LUSIANA
CAMPOSAMPIERO	MASON VICENTINO	ROANA
CARMIGNANO DI BRENTA	MOLVENA	ROZZO
CERVARESE SANTA CROCE	MUSSOLENTI	
CITTADELLA	NOVE	
CURTAROLO	PIANEZZE	
FONTANIVA	POVE DEL GRAPPA	
GALLIERA VENETA	ROMANO D'EZZELINO	
GALZIGNANO TERME	ROSA'	
GAZZO PADOVANO	ROSSANO VENETO	
GRANTORTO	SAN NAZARIO	
LIMENA	SCHIAVON	
LOREGGIA	SOLAGNA	
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA	
MESTRINO	VALSTAGNA	
MONTEGALDA		
MONTEGROTTO TERME		
NOVENTA PADOVANA		
PIAZZOLA SUL BRENTA		
PIOMBINO DESE		
POZZOLEONE		
RESANA		
ROVOLON		
RUBANO		
SACCOLONGO		
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE		
SAN GIORGIO IN BOSCO		
SAN MARTINO DI LUPARI		
SAN PIETRO IN GU		
SANTA GIUSTINA IN COLLE		
SAONARA		
SELVAZZANO DENTRO		
TEOLO		
TOMBOLO		
TORREGLIA		

TREBASELEGHE VEGGIANO VIGODARZERE VIGONZA VILLA DEL CONTE VILLAFRANCA PADOVANA VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO		
---	--	--

MERCEDI TOTALI PREVISTE PER L'ANNO 2007 (comprehensive dei collaboratori)  
EURO 15.000.000,00

**FATTURATO PREVISTO PER L'ANNO 2007**

Ciclo idrico	€	59.700.000,00
Gestione rifiuti	€	44.844.000,00